

COMUNICATO UFFICIALE N. 8003 - ROMA 28/09/2025

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball, Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 28/09/2025 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

U19 Softball 2025

A) Risultati gare

Finali Giovanili Nazionali - Final Four - Final Four				Giornata 02
				Risultati gare
28/09/2025	S0019FAO0211-2025	RHEAVENDORS CARONNO	ITAS MUTUA ROVIGO	0 - 7
Raul SALGADO PEREZ Nicola MELONI Giovanna AZZONI Marinella PAGANI				
Vedi delibera				

B) Classifiche

Finali Giovanili Nazionali - Final Four - Final Four

Classifiche	Team Label	PG	PV	PP	PAR	PER(%)	GB
1	MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO	1	1	0	0	1.000	0
1	ITAS MUTUA ROVIGO	1	1	0	0	1.000	0
3	LACOMES BOLLATE	1	0	1	0	.000	1
3	RHEAVENDORS CARONNO	1	0	1	0	.000	1

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

Delibera del Giudice Sportivo Nazionale

Decisione sulla riserva scritta presentata dalla società Rovigo in relazione alla gara della final four U19 con sigla S0019FAO0211, disputata in data odierna sul campo di Caronno Pertusella e terminata con il risultato Caronno 4 - Rovigo 3.

Premessa di fatto.

Dopo il primo lancio della partita in rubrica indicata la società Rovigo Baseball ha presentato agli arbitri dell'incontro una riserva scritta con al quale ha contestato la posizione irregolare delle giocatrici MAROTTI Sveva e FENICI Cristina, effettivamente presenti nel *line up* della squadra del Caronno e di conseguenza schierate in campo.

La ricorrente lamenta la violazione delle specifiche disposizioni emanate dalla COG per le finali nazionali giovanili, e segnatamente di quella che prevede che gli atleti per poter essere utilizzati debbano essere stati schierati in campo in almeno una partita della medesima categoria giovanile disputata prima del 30 giugno 2025.

Ricevuta l'istanza il giudicante ha verificato che, effettivamente, le giocatrici segnalate come irregolari dalla società istante, pur regolarmente tesserate entro i prescritti termini, non risultano soddisfare l'altro requisito, non avendo mai giocato in nessuna partita prima della data limite del 30 giugno 2025.

La conferma di ciò è stata data dal RAAR della Lombardia che, dopo aver consultato la documentazione delle gare disputate dal Caronno nella categoria in questione durante la stagione sportiva in corso, ha inviato al Presidente Cog il riscontro alla specifica richiesta formulata.

Letta la riserva scritta ed acquisiti gli elementi necessari alla decisione, il giudicante, dopo essersi assicurato che copia dell'istanza era stata consegnata dagli arbitri anche alla controinteressata, ha sollecitato, per il tramite della Cog che ha a sua volta investito di tale incombenza il proprio referente presente sul campo, la società Caronno a formulare eventuali memorie difensive.

Facoltà che il Caronno ha tempestivamente esercitato inviando via pec la cronologia dello scambio epistolare con gli organi federali.

In sintesi il Caronno non contesta la ricostruzione avversaria circa il mancato impiego delle giocatrici segnalate prima del 30 giugno. Deduce invece, anche facendo riferimento ad un conforme parere di uno studio legale che non è stato però prodotto, che la norma controversa andrebbe interpretata nel senso di non consentire l'impiego solamente di nuovi tesserati nell'anno 2025, non potendo essere invece applicata nei confronti di atleti già in precedenza tesserati. Una lettura che sarebbe supportata da un conforme parere di uno studio legale che avrebbe, altresì, ravvisato la sussistenza di pregiudizio dei diritti di un tesserato a prendere parte all'attività agonistica "*se venisse applicata la clausola della DAA anche ai tesserati degli anni precedenti*".

In diritto.

Il giudicante ha preso visione della corrispondenza intercorsa tra la società Caronno e la FIBS. Non del parere legale menzionato, che come detto non risulta essere stato allegato.

Circa la doglianza sulla natura discriminatoria e/o lesiva dei diritti dei tesserati che assumerebbe la normativa in disamina pare opportuno precisare a scanso di equivoci che il Giudice Sportivo è tenuto ad tener fede alla normativa federale, che non

può autonomamente disapplicare. Della legittimità di una norma federale sono semmai competenti a decidere i preposti, diversi organi di giustizia.

L'unico intervento suppletivo del Giudice Sportivo è ammesso nei casi non espressamente disciplinati, e quindi per colmare una ipotetica lacuna, procedendo con una interpretazione quanto più aderente ai principi dell'ordinamento sportivo ed in via ulteriormente suppletiva ai principi generali dell'ordinamento nazionale.

Per l'effetto non c'è alternativa al dare applicazione alla norma di cui si controverte, che risulta essere stata introdotta nella DAA del 2025 già dal mese di novembre, e che così recita:

“Gli atleti baseball e softball attività giovanile tesserati dopo il 30/06/2025 non potranno partecipare alle fasi nazionali giovanili. Per poter partecipare alle fasi nazionali giovanili, un atleta deve essere stato schierato in campo almeno in una gara disputata nella categoria di appartenenza entro il 30/06/2025”.

In una successiva appendice, da quel che si apprende dalla lettura del carteggio epistolare in narrativa, la Cog ha corredato la disposizione con una interpretazione autentica, chiarendo che si considera soddisfatto il requisito della partecipazione ad almeno una gara anche nel caso in cui l'atleta sia stato impiegato in una diversa categoria giovanile.

Lamenta ora il Caronno che il combinato disposto dianzi citato *“non lascia dubbi sul fatto che la clausola in questione riguardi solo i nuovi tesserati. Non altrimenti si spiegherebbe la formulazione stessa, che sarebbe una (inutile) ridondanza, se la seconda parte del capoverso non servisse a supporto della prima”.*

Una lettura che il giudicante non condivide, ritenendo invece che il secondo periodo indichi in modo estremamente lineare come sia richiesto un ulteriore requisito oltre al tempestivo tesseramento, e cioè l'aver giocato almeno una gara entro il 30 giugno, quale condizione per poter impiegare il tesserato.

E non si comprende dove sarebbe individuabile la lamentata ridondanza, posto che, per l'appunto, ove non fosse stato inserito questo secondo periodo sarebbe stato utilizzabile nelle fasi finali nazionali qualunque giocatore tesserato entro il 30 giugno.

Pare insomma che l'indagine ermeneutica non presenti particolari difficoltà, pacifico risultando il senso e la portata della disposizione federale che richiede la sussistenza cumulativa dei due requisiti: del tesseramento; della disputa di almeno una gara prima del 30 giugno 2025.

La riserva scritta proposta dalla società Rovigo è quindi fondata e va accolta per l'evidente violazione delle chiare disposizioni che la Cog ha elaborato per la disputa delle fasi nazionali dei campionati giovanili. Come detto è stato infatti verificato che le due giocatrici di cui il Rovigo ha eccepito l'irregolare posizione non sono mai state schierate in una gara della categoria U19 prima del 30 giugno 2025. Il loro utilizzo è quindi da considerare come non consentito.

Per questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale:

- accoglie la riserva scritta presentata dalla società Rovigo ed omologa la gara oggetto di impugnazione con il risultato Caronno 0 – Rovigo 7;



- dispone che il contributo eventualmente versato dalla società Rovigo per la procedura in trattazione sia restituito alla società medesima, ovvero che la società ricorrente sia dispensata dal versamento ove ancora non perfezionato.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi